

Sent. n. 9/2026 pubbl. il 15/01/2026

Rep. n. 9/2026 del 15/01/2026

N. 1/2026 RISP.
Deb. Cell

N. Rg. 44-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Rosario Federico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 44-1/2025 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCII) promossa da:

CARMELO CASELLA [REDACTED] (C.F. CSLCML59H28E571M);

Rappresentato e difeso dall'avv. Lisa Guerra

- RICORRENTE

Con atto depositato in data 2.4.2025 Carmelo CASELLA, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. e), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 34,10% dei creditori chirografari, con l'esclusione di Cassa Padana, rispetto al quale è stato previsto il soddisfacimento nella misura del 4,13%.



Il debitore ha proposto di effettuare i pagamenti offrendo la complessiva somma pari ad "€ 101.200,00 da pagarsi in 46 mensilità secondo il prestabilito piano di rientro che prevede una rata mensile di € 2.200,00" (cfr. pagina 9 del ricorso).

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "OCC Rodigino" dott. Federico Salvalaggio, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

A seguito di richiesta di chiarimenti del Tribunale, il ricorrente ha depositato in data 19.05.2025 documentazione integrativa, relativa a) al titolo in virtù del quale utilizza l'immobile in cui attualmente vive; b) alle spese necessarie al suo sostentamento; c) al contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con la precedente convivente.

All'udienza del 28.5.2025 il ricorrente è stato sentito in merito al contratto di mutuo in cui figura come garante.

Con decreto emesso in data 22.07.2025 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito *web* del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 27.08.2025, ha dato atto degli adempimenti di cui all'art. 70 CCII e della presentazione, nei termini, della nota di precisazione del credito da parte dei creditori. Nella medesima nota, il Gestore ha dato atto della presentazione delle osservazioni pervenute da:

a) Regione Veneto, la quale ha richiesto l'inclusione nella proposta del proprio credito, pari ad € 718,84 in privilegio, derivante dal mancato pagamento della tassa automobilistica per le annualità 2022, 2023 e 2025;



b) Best Capital Italy srl, la quale si è limitata a precisare il proprio credito;

c) Younited SA, la quale ha innanzitutto contestato la valorizzazione del patrimonio immobiliare del debitore, chiedendo la nomina di un CTU che accerti i valori di mercato di tali beni; inoltre, la creditrice ha contestato il mancato rispetto della *par condicio creditorum* con riferimento al creditore PREXTA SPA, il cui trattamento è equiparato agli altri creditori, pur essendo stato accertato che questa non ha rispettato l'obbligo di merito creditizio;

d) PREXTA SPA, la quale ha contestato la presenza di *omissis* nel fascicolo, che non consentono di valutare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura, ma ha chiesto l'omologazione del piano;

e) Banca di Sconto spa, la quale ha innanzitutto contestato la carenza di prova circa le ragioni del sovraindebitamento e della meritevolezza del ricorrente; in secondo luogo, ha contestato la carenza di prova circa le spese ritenute necessarie al mantenimento del debitore; ancora, ha censurato la valorizzazione del compendio immobiliare al fine di valutare l'alternativa liquidatoria; infine, ha contestato la mala fede del ricorrente, che avrebbe taciuto la presenza di precedenti finanziamenti in essere.

L'OCC ha, quindi, proposto, in parziale accoglimento delle osservazioni formulate dai creditori, di apportare limitate modifiche al piano e disporre l'omologa ai sensi dell'art. 70, co. 7 CCI. Il ricorrente ha provveduto nei termini indicati, formulando la seguente proposta:

“La proposta prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati, il pagamento del 35,43% dei crediti chirografari, ed il pagamento del 4,13% per il creditore chirografario garantito da ipoteca di primo grado su immobile di altro cointestatario.

Pertanto, a fronte delle osservazioni e delle precisazioni dei crediti offerte dai creditori, l'ammontare del debito privilegiato è pari ad € 3.896,08 e non € 3.177,24 come indicato nella precedente proposta, e l'ammontare del debito chirografario è pari ad € 328.794,17 e non € 333.956,43 come indicato in ricorso, di cui verrà soddisfatta la quota



del 4,13% a Cassa Padana (pari ad € 3.000,00) e del 35,43% ai restanti creditori chirografari (pari ad € 90.813,92)".

In data 29.10.2025 si è tenuta l'udienza di discussione, in cui il giudice ha esaminato nel contraddittorio delle parti le osservazioni rassegnate dai creditori.

* * *

Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità della proposta e del piano.

Il ricorrente è un soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. c), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Inoltre, il procedimento delineato dall'art. 70 CCI è stato eseguito correttamente.

Non ricorrono le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né risulta che abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Come risulta dalla documentazione in atti [REDACTED] ed estratti conto bancari depositati dalla stessa il 28.8.2025, [REDACTED] appare sufficientemente provato che il ricorrente abbia dovuto fronteggiare serie problematiche [REDACTED]

Come già affermato in giurisprudenza, il concetto di 'colpa grave' di cui all'art. 69, co. 1 CCI va correttamente declinato in relazione alle peculiarità della procedura in esame. Secondo l'interpretazione che appare preferibile, "l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock



esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato). (...) Il sovraindebitamento provocato [REDACTED] non impedisce l'accesso allo strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore, [REDACTED] non occorrendo anche la prova di una totale sua incapacità di intendere e volere, ovvero l'esclusione di ogni nesso di causalità soggettiva fra condotta assunta e l'indebitamento eccessivo" (Trib. Avellino, 28.10.2024 – Est. Russolillo, in Diritto della crisi).

Sotto altro profilo, va rigettata altresì l'osservazione del creditore Banca di Sconto in merito agli atti in frode o alla colpa grave del debitore per l'omessa indicazione, in sede di verifica del merito creditizio, dei finanziamenti già accessi presso altri istituti. Sul punto, va innanzitutto richiamato il testo dell'art. 124-bis, co. 1 TUB, ai sensi del quale spetta al finanziatore valutare "il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". È, dunque, lo stesso ordinamento ad imporre agli enti creditizi la consultazione di banche dati, indubbiamente più attendibili e complete rispetto alle informazioni fornite dal consumatore stesso. Sul punto, l'OCC ha inoltre evidenziato: i) che tutti i finanziamenti erano accessibili su CRIF; ii) che in ogni caso Banca di Sconto ha correttamente effettuato la verifica del merito creditizio. La doglianza è, dunque, sotto più profili infondata.

In conclusione, la documentazione prodotta, come valutata anche dall'OCC, porta a rigettare le osservazioni n. 1, 2 e 6 formulate dal creditore Banca di Sconto in punto di ammissibilità della proposta, atteso che: i) il collegamento [REDACTED] e sovraindebitamento del ricorrente è sufficientemente provato ii) non sono ravvisabili atti in frode o caratterizzati da colpa grave da parte del debitore.



Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone la ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Non merita, sotto tale profilo, accoglimento l'osservazione n. 3 formulata dal creditore Banca di Sconto, relativa alla mancata prova delle spese necessarie al sostentamento del debitore. Il giudice ha specificamente richiesto, prima di emettere il decreto ex art. 70, co. 1 CCI, integrazione documentale al ricorrente, che vi ha provveduto, come attestato dal decreto di apertura emesso in data 22.7.2025.

Muovendo all'osservazione n. 5 di Banca di Sconto, va rilevato come il decreto di apertura della procedura ex art. 70 CCI abbia già correttamente disciplinato il momento in cui è previsto il pagamento dell'OCC. Ferma restando la natura prededucibile dello stesso (cfr. art. 6 I comma lett. a) CCI, *"oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento"*), l'art. 71, IV comma CCI, sancisce che *"terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*.

Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo (cfr. Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. Longo; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca, in *Diritto della crisi*), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sia liquidato (e pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà



tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.

Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, il debitore dovrà accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura. Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 e sulla quale il giudice delegato potrà provvedere.

Vanno poi esaminate le osservazioni formulate da Younited e Banca di Sconto in relazione alla convenienza della presente procedura rispetto all'alternativa liquidatoria, con particolare riferimento alla valorizzazione del bene immobile di proprietà del ricorrente. Va sul punto condiviso quanto affermato dall'OCC, il quale ha innanzitutto fondato la propria valutazione su una perizia di parte, la cui attendibilità trova conferma nei valori OMI elaborati dall'Agenzia delle Entrate. All'udienza del 29.10.2025, il ricorrente ha altresì dato atto dell'insistenza di una cabina ENEL su tali terreni, il che ne abbassa ulteriormente il valore. I valori di liquidazione di tale bene, già modesti, sono stati poi opportunamente ridotti, considerando il fisiologico deprezzamento dei beni venduti tramite procedure esecutive. L'OCC ha poi considerato i maggiori costi derivanti dall'apertura di una procedura concorsuale. In conclusione, a fronte di un attivo reso disponibile dall'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione superiore ad euro 100.000,00, l'alternativa liquidatoria permetterebbe di acquisire alla procedura la minor somma di euro 93.825,00. Infine, con specifico riferimento ai creditori che hanno proposto osservazioni, va evidenziato, come correttamente fatto dall'OCC, che in sede concorsuale il credito di Cassa Padana, in questa sede ammesso in misura pari al 4% circa, parteciperebbe al passivo per una percentuale molto maggiore, contribuendo a ridurre ulteriormente la percentuale di soddisfazione di tali creditori.



Va, infine, respinta la censura di Younited, che ha contestato l'equiparazione del proprio trattamento a quello di PREXTA, creditore rispetto al quale l'OCC ha accertato il mancato rispetto del merito creditizio. Sul punto, è sufficiente evidenziare come la violazione dell'art. 124-bis TUB da parte dell'intermediario non comporti necessariamente un trattamento deteriore per tale creditore, bensì inibisca allo stesso la possibilità di proporre opposizione o reclamo avverso la sentenza di omologa per contestarne la convenienza (art. 69, co. 2 CCII).

Ricorrono in conclusione i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale e con oscuramento dei riferimenti alle condizioni di salute; a tal fine il Gestore della crisi provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza.

A seguito dell'omologa – e senza necessità di un provvedimento *ad hoc*, trattandosi di un effetto proprio dell'omologa stessa – dovrà in ogni caso cessare la cessione del quinto in favore di IBL Banca, in quanto la soddisfazione dei creditori anteriori avviene secondo le modalità e nella misura indicata nel piano e nella proposta.

P.Q.M.

1. **OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **CARMELO CASELLA** [REDACTED] (C.F. CSLCML59H28E571M).
2. **DISPONE** che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano, accantonando il compenso dell'OCC così come stimato fino al termine della procedura.
3. **DISPONE** che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei



mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; e) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso; d) comunicati all'INPS che, per effetto dell'omologa, vengono meno le trattenute sul quinto della pensione del ricorrente.

4. **DISPONE** che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale del Tribunale di Rovigo e sia comunicata ai creditori.
5. **DISPONE** la chiusura della procedura.

Rovigo, 14 gennaio 2026

Il Giudice
Rosario Federico

